

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

## **SISTRI: il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti slitta a giugno 2013**

### **Premessa**

Il legislatore, con il DL n. 83/2012, **ha previsto alcune novità in materia di SISTRI, stabilendo con l'articolo 52 che:**

- l'operatività del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti **slitta di un anno, da giugno 2012 al 30.06.2012;**
- viene **sospeso il pagamento del contributo per il 2012.**

La proroga è stata disposta al fine di **svolgere ulteriori controlli sul funzionamento del sistema e sviluppare modalità di utilizzo facilitate:** il sistema di tracciabilità dei rifiuti, per sua struttura, comporta **adempimenti particolarmente gravosi**, soprattutto in riferimento alle imprese caratterizzate da dimensioni ridotte.

Alla luce di tali necessità, **il legislatore con il DL n. 83/2012 ha disposto un'ulteriore proroga alle numerose già avvenute in precedenza** (ultima fra tutte quella prevista dal DL n. 216/2011).

### **In cosa consiste il SISTRI**

Come anticipato in premessa, il sistema SISTRI prevede il **controllo e la tracciabilità dei rifiuti speciali a livello nazionale e quelli urbani in Campania.** Il sistema, oltre a prevedere alcuni adempimenti particolarmente gravosi collegati al funzionamento dello stesso, prevede – per le imprese obbligate ad aderire – ulteriori adempimenti collegati all'adesione.

Nel dettaglio, **il SISTRI è strutturato come segue:**

| <b>ADEMPIMENTI SISTRI</b>                                  |   |
|--|---|
| <b>Adempimenti iniziali</b>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>→ iscrizione al SISTRI;</li> <li>→ pagamento del contributo di iscrizione.</li> </ul>  |
| <b>Adempimenti operativi</b>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>→ comunicazione telematica dati rifiuti al SISTRI;</li> <li>→ tracciamento satellitare mezzi di trasporto rifiuti;</li> <li>→ monitoraggio discariche con apparecchiature SISTRI.</li> </ul> |
| <b>Adempimenti nelle more dell'operatività del sistema</b> | <p>Fino a quando non sarà a regime dovrà essere tenuto;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>→ il registro di carico e scarico;</li> <li>→ il formulario trasporti dei rifiuti.</li> </ul>                                    |

### I soggetti obbligati ad aderire al nuovo sistema

I soggetti che sono **obbligati ad aderire al SISTRI** sono i seguenti:

| <b>AMBITO SOGGETTIVO</b>                                   |  |
|--|--|
| <b>Soggetti che sono obbligati ad iscriversi al SISTRI</b> | Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi, ivi compresi quelli di cui all'art. 212, comma 8, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.  |
|  | Le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lett. c), d) e g), del D.Lgs. n. 152/2006, con più di dieci dipendenti.  |
|  | Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento di rifiuti e che risultino produttori di rifiuti di cui all'art. 184, comma 3, lett. g) del D.Lgs. n. 152/2006 sono tenute ad iscriversi al SISTRI anche come produttori indipendentemente dal numero dei dipendenti. |
|  | I consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati.   |
|  | Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento.   |
|  | I commercianti e gli intermediari di rifiuti.  |
|  | Nel caso di trasporto navale: l'armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto o il raccomandatario marittimo di cui alla Legge 4 aprile 1977, n. 135, delegato per gli adempimenti relativi al SISTRI dall'armatore o noleggiatore medesimo.  |
|  | Nel caso di trasporto intermodale marittimo di rifiuti: il terminalista concessionario dell'area portuale di cui all'art. 18 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, e l'impresa portuale di cui all'art. 16 della citata legge n.   |

|  |  |
|--|--|
|  | 84/1994, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco o allo sbarco, in attesa del successivo trasporto.  |
|  | Nel caso di trasporto intermodale ferroviario di rifiuti: i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto; le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all'art. 212, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006; |
|  | I Comuni, gli Enti e le Imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della Regione Campania.   |

### **Soggetti che possono aderire facoltativamente al SISTRI**

I soggetti che **possono facoltativamente aderire al SISTRI sono i seguenti:**

- le **imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi** di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), del D.Lgs. n. 152/2006, con **meno di dieci dipendenti**;
- gli **imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi**;
- le **imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi** derivanti da attività diverse da quelle di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), del D.Lgs. n. 152/2006;
- le imprese che **raccolgono e trasportano propri rifiuti non pericolosi** (art. 212, comma 8, D.Lgs. n. 152/2006).

### **La disciplina e le modifiche**

In base a quanto disposto dalla Direttiva UE 2008/98/CE, con il Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009 viene **istituito il SISTRI**. Successivamente, il decreto 18 febbraio 2011, n. 52, ha **regolamentato il SISTRI e ha abrogato sostanzialmente le disposizioni contenute nel suindicato D.M. del 2009**.

#### **OSSERVA**

Il D.M. 18 febbraio 2011, n. 52, denominato "T.U. SISTRI", mirava a:

- assicurare la chiarezza normativa di settore e garantire la corrispondenza anche formale delle disposizioni" dei decreti con quelle nuove introdotte nel TUA (Testo Unico Ambientale);
- raccogliere, a seguito dell'avvio dell'operatività del SISTRI dal 1° ottobre 2010, in un "testo unico coordinato" i decreti che sono seguiti a quello istitutivo del SISTRI.

Con la Manovra bis 2011 il legislatore ha **modificato alcuni punti della disciplina SISTRI, prevedendo in particolare con l'art. 6 una proroga al 9 febbraio 2012** (termine anche questo poi prorogato) dell'operatività del Sistema per tutti soggetti interessati.

#### **OSSERVA**

Secondo le modifiche apportate al DL n. 138/2011 dalla legge n. 148/2011 al fine di garantire un adeguato periodo transitorio per consentire la progressiva entrata in operatività del SISTRI, ha previsto:

- la **proroga dei termini** di operatività del nuovo sistema;
- la **verifica tecnica delle componenti software e hardware**, anche ai fini dell'eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo più semplice rispetto a quelle attualmente previste;
- l'**organizzazione** in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente **rappresentative**, di **test di funzionamento** con l'obiettivo della più ampia partecipazione degli utenti.

Ulteriore novità contenuta nella Manovra bis 2011 era quella di **consentire agli operatori che producono solo rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio da parte di sistemi di gestione regolati per legge, di delegare i propri adempimenti relativi al SISTRI ai consorzi di recupero.**

Riguardo ai termini della proroga, **alla luce del combinato disposto del DL n. 70/2011** - articolo 6, comma 2, lettera f-octies - e della **manovra di ferragosto**, il SISTRI sarebbe dovuto diventare operativo a partire dal:

- **09.02.2012 per la generalità dei soggetti tenuti agli adempimenti in materia di tracciabilità dei rifiuti;**
- in data **non antecedente al 01.06.2012 per le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali pericolosi che hanno fino a 10 dipendenti.**

Secondo quanto previsto dal decreto mille proroghe (DL n. 216/2011) all'articolo 6, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, **le parole: "9 febbraio 2012" sono state sostituite dalle seguenti: "2 aprile 2012"**, mentre la scadenza prevista per le imprese di minori dimensioni era stata spostata al 30.06.2012. Alla luce di tale modifica, quindi, **i termini di operatività del nuovo sistema erano i seguenti:**

- **02.04.2012 per la generalità degli operatori;**
- **a partire dal 30.06.2012 per imprese e produttori di rifiuti speciali fino a 10 dipendenti.**

#### **Le novità del DL sviluppo e crescita sostenibile**

Con le disposizioni introdotte **all'art. 52 del D.L. n. 83/2012**, il legislatore **proroga fino al 30 giugno 2013 il termine per l'entrata in vigore del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti al fine di consentire la prosecuzione delle attività necessarie per la verifica del funzionamento del sistema**, anche in ragione della **previsione dell'utilizzo di modalità semplificate previste dall'art. 6 del D.L. n.138/2011**.

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.* Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**